

ALLEGATO "A" AL NUMERO DI RACCOLTA 4830 STATUTO

ARTICOLO 1

COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita in Novi Ligure l'Associazione denominata "ASSOCIAZIONE IRIS InsiemeRitroviamoIlSenso", senza fini di lucro, con sede in Novi Ligure in via Papa Giovanni XXIII civico numero 1, presso il distretto sanitario ASL AL
La durata dell'associazione e' illimitata

ARTICOLO 2

L'associazione che e' apolitica e non ha fini di lucro, ispirandosi ai principi della solidarieta' umana, si prefigge come scopo la promozione informativa ed il sostegno morale, tecnico e materiale dei malati di neoplasie e delle loro famiglie e dei pazienti seguiti in Cure Palliative e delle loro famiglie.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissi e nell'intento di agire a favore di tutta la collettivita', l'Associazione si propone di:

- Fornire sostegno psicologico ai pazienti oncologici ed ai loro familiari e dei pazienti seguiti in Cure Palliative e delle loro famiglie;
- Mettere a disposizione i mezzi ed il personale dell'associazione nell'organizzazione e nella gestione di servizi ed attivita' al fine di aiutare i pazienti oncologici e i pazienti in Cure Palliative e le loro famiglie sia nello svolgimento di atti quotidiani sia per promuovere attivita' per la raccolta di fondi per l'acquisto di attrezzature specifiche (indicate dal comitato Tecnico) utili al miglioramento della qualita' della vita dei pazienti ed eventuale sostegno economico a quelli in condizioni di necessita'.
- Fornire sostegno nel percorso della malattia qualora si richiedano interventi particolari come l'accompagnamento a visite o il trasporto per trattamenti.
- Fare quant'altro non espressamente indicato ma utile al raggiungimento degli scopi prefissi secondo le modalita' espresse ed indicate dal regolamento operativo dell'associazione.
- Promuovere attivita' di tipo culturale inerente allo scopo sociale.

Le attivita' di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti, L'attivita' dei soci non puo' essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Ai soci possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attivita' prestata, previa documentazione ed entro i limiti stabiliti all'assemblea dei soci

ARTICOLO 3

RISORSE ECONOMICHE

L'associazione trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attivita' da:

- Quote associative
- Contributi privati
- Contributi dello Stato, di Enti ed Istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attivita' o progetti
- Donazioni e lasciti testamentari
- Rimorsi derivanti da convenzioni
- Entrate derivanti da attivita' produttive e marginali

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1^o gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 30 aprile di ogni anno, il Consiglio Direttivo predispose il bilancio consuntivo e quello preventivo e li sottopone all'approvazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 4 SOCI DELL'ASSOCIAZIONE

Il numero di soci e' illimitato. Sono membri dell'associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione.

ARTICOLO 5 CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE DEI SOCI

L'ammissione a socio, deliberata dal Consiglio Direttivo, e' subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte degli interessati.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi soci nell'apposito libro dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dal Consiglio Direttivo stesso.

La qualita' di socio si perde:

- per recesso
- per mancato versamento della quota associativa per due anni consecutivi, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
- per comportamento contrastante gli scopi dell'associazione
- per persistenti violazioni agli obblighi statutari
- per dimissioni da presentarsi per iscritto al Consiglio Direttivo entro e non oltre il 31 ottobre di ogni anno, pena l'obbligo di versare la quota associativa anche per l'anno successivo.

L'esclusione da socio e' deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facolta' di replica. Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso, non ha diritto alla restituzione delle quote versate.

ARTICOLO 6 DOVERI E DIRITTI DEGLI ASSOCIATI

Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione

I soci hanno il dovere di:

- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate degli organi associativi
- essere attivi, nell'ambito delle loro possibilita', per il raggiungimento dei fini prefissi
- mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo entro il mese di febbraio di ogni anno

I Soci hanno diritto a partecipare a tutte le attivita' promosse dall'associazione partecipare all'assemblea con diritto di voto accedere alle cariche associative

ARTICOLO 7 SOSTENITORI

Si considerano sostenitori tutti coloro che, persone fisiche o giuridiche, condividono i programmi dell'associazione e la sostengono con contributi anche una tantum essi possono partecipare all'assemblea con carattere consultivo e/o su invito del Consiglio Direttivo: Essi non hanno diritto al voto

ARTICOLO 8 ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione

- l' Assemblea dei soci
- il Consiglio direttivo
- il Presidente

ARTICOLO 9 L'ASSEMBLEA

L'assemblea e' composta da tutti i soci e puo' essere ordinaria e straordinaria; ogni socio ha diritto ad un voto e puo' farsi rappresentare in assemblea da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo, conferendo ad esso delega scritta. Ogni socio non puo' ricevere piu' di due deleghe.

L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attivita' dell'associazione.

Inoltre:

- approva i bilanci consuntivo e preventivo relativamente ad ogni esercizio
- nomina i componenti del consiglio direttivo
- delibera l'esclusione dei soci dall'associazione
- delibera sugli altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno

L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del consiglio almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale ed ogni qualvolta lo stesso presidente, o almeno tre membri del consiglio direttivo o un decimo degli associati, ne ravvisino l'opportunita'

L'assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione

La convocazione sia dell'assemblea ordinaria che di quella straordinaria avviene tramite affissione almeno quindici giorni prima della data nella quale si dovra' tenere, nella bacheca dell'associazione affissa ed eventuale inserimento di annuncio sul giornale locale.

Le assemblee ordinaria e straordinaria sono presiedute dal presidente dl consiglio direttivo o, in sua assenza, dal vicepresidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del consiglio direttivo eletto tra i presenti.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero comitato direttivo

Le Assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci con diritto al voto; in seconda convocazione, che non puo' avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima, l'assemblea e' validamente costituita qualunque sia il numero di soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

Le delibere dell'Assemblea ordinaria sono approvate con la maggioranza semplice dei voti dei presenti, aventi diritto al voto, sia in prima che in seconda convocazione.

Le Assemblee straordinarie sono valide quando sono presenti almeno i 3/4 dei soci con diritto al voto; le relative delibere sono valide se approvate con il voto favorevole della

maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre invece il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Hanno diritto di intervenire in assemblea tutti i soci in regola con il pagamento delle quote associative.

ARTICOLO 10 IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio direttivo e' formato da un numero di membri non inferiore a sette e non superiore a undici nominati dall'assemblea di soci

I membri del consiglio direttivo rimangono in carica quattro anni e possono venire rieletti per non più di due volte consecutive.

Possono fare parte del consiglio direttivo esclusivamente gli associati.

L'assunzione delle cariche di Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario all'interno dell'Associazione sono incompatibili con qualsiasi altra carica simile (Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere e Segretario) rivestita in altre Associazioni di Volontariato.

I membri del Consiglio Direttivo non devono rivestire alcuna carica politica.

Nel caso in cui, per dimissioni o per altra causa, uno dei componenti il consiglio decada dall'incarico, il consiglio direttivo stesso puo' provvedere alla sua sostituzione nominando il primo fra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero consiglio.

Il consiglio nomina al suo interno un Presidente, un vicepresidente, un segretario ed un tesoriere

Al consiglio direttivo spetta di

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea
- predisporre un bilancio consuntivo e preventivo
- provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'assemblea dei soci
- nominare e revocare i membri del comitato tecnico

Il consiglio direttivo e' presieduto dal presidente ed in caso di sua assenza dal vicepresidente ed in assenza di entrambi da altro membro eletto tra i presenti.

Il consiglio direttivo e' convocato di regola ogni mese ed ogni qualvolta il presidente o in sua vece il vicepresidente lo ritenga opportuno o quando due terzi dei componenti ne facciano richiesta: Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parita' prevale il voto del presidente

Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due riunioni consecutive del consiglio decade dalla carica ed il consiglio direttivo potra' provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

I verbali di ogni adunanza del consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti

ARTICOLO 11 IL PRESIDENTE

Il Presidente del Consiglio Direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonche' l'assemblea dei soci.

Al Presidente e' attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente, anch' esso nominato dal Consiglio Direttivo

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo ed in caso d'urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva.

ARTICOLO 12 IL COMITATO TECNICO

Il Consiglio Direttivo nello svolgimento della sua attivita' si avvale della consulenza di un Comitato Tecnico composto da almeno due medici ed un infermiere esperti nella materia che vengono nominati dal Consiglio Direttivo stesso anche tra i non soci.

Il Comitato tecnico e/o i singoli membri dello stesso hanno anche la facolta' di fare proposte al Consiglio Direttivo al fine di un sempre miglior perseguimento dei fini istituzionali, ferma restando in ogni caso la competenza esclusiva del Consiglio Direttivo in ordine alle delibere da assumere.

I membri del Comitato Tecnico che, qualora se ne ravvisi la necessita' potranno essere integrati da esperti di altri settori, durano in carica a tempo indeterminato, salvo dimissioni o revoca da parte del Consiglio Direttivo per giusta causa.

Anche le cariche del Comitato Tecnico hanno caratteristica di volontariato e non sono retribuite.

ARTICOLO 13 GRATUITA' DELLE CARICHE ASSOCIATIVE

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente art. 2

ARTICOLO 14 NORME FINALI

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio verra' devoluto ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

ARTICOLO 15 RINVIO

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge in materia.